

**R.G. 29521-1/2023**



## **TRIBUNALE DI MILANO**

### *SEZIONE PRIMA CIVILE*

#### **ORDINANZA:**

Il giudice,

dato atto che è trascorso il termine assegnato *ex art. 127-ter c.p.c.* per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;

lette le note trasmesse dalle parti;

provvedendo sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento n. 226 adottato in data 1.6.2023 dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Thin s.r.l.;

letto il ricorso *ex artt. 6 e 10 d.lgs. 150/2011* depositato nell'interesse di Thin s.r.l. (con modalità telematica);

letta la comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2023 (con modalità telematica) nell'interesse del Garante per la protezione dei dati personali;

esaminati i documenti versati in atti dalle parti;

osservato che il provvedimento impugnato ha:

- dichiarato l'illiceità del trattamento di dati personali di pazienti effettuato da Thin s.r.l. in violazione degli dell'art. 5, par. 1, lett. a), 9, 13 del Regolamento, nell'ambito del Progetto, avviato in ambito europeo nel 1994, denominato "The Health Improvement Network-Thin";

- ordinato a Thin s.r.l., ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), 83 del Regolamento, 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), di pagare la somma di € 15.000 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel provvedimento;
- ingiunto alla medesima, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di conformare i trattamenti a quanto indicato nei paragrafi 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 del provvedimento impugnato;
- disposto, ai sensi dell'art. 166, comma 7 del Codice cit., la pubblicazione per intero del provvedimento sul sito *web* del Garante, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019 adottato dal Garante il 4.4.2019 (concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante);
- disposto infine la trasmissione del provvedimento alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

considerato che il provvedimento di cui trattasi è stato, pendenti i termini per l'impugnazione, pubblicato sul sito *web* del Garante;

osservato che, a norma dell'art. 20 co. 2 della L. 689/1981, "le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna";

rilevato che sia l'art. 166 co. 7 Codice, sia il provvedimento impugnato definiscono la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante "sanzione accessoria";

ritenuto che il cit. co. 7 dell'art. 166 Codice non contenga alcuna deroga alla regola stabilita dall'art. 20 co. 2 L. 689/1981, né essa può essere disposta da normativa di rango inferiore, come il Regolamento del Garante n. 1/2019 invocato dal resistente;

ritenuto dunque, per quanto concerne la pubblicazione sul sito *web* e la trasmissione del provvedimento alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri e agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione appaia illegittima, in quanto avvenuta in pendenza del termine per l'opposizione, poi effettivamente proposta da Thin s.r.l.;

osservato che la ricorrente ha fornito prova documentale (*sub* doc. 27) della circostanza che, facendo seguito all'avvenuta trasmissione del provvedimento sanzionatorio impugnato, quindici medici di base aderenti al Progetto hanno fatto pervenire disdette o dichiarazioni di recesso dalla collaborazione;

ritenuto, con riguardo alle doglianze esposte da Thin nel merito dell'ordinanza del Garante, che esse non si presentino *prima facie* manifestamente infondate;

osservato che, ai fini della decisione definitiva della controversia, sarà verosimilmente necessario disporre CTU volta ad accertare:

- se la *add-on* (o modulo aggiuntivo) da applicare alla versione *standard* del *software* "Medico 2000" (di Mediatec Informatica s.r.l., usato da circa 7000 medici di medicina generale), fornita da Thin ai medici di medicina generale aderenti al "Progetto", abbia anonimizzato oppure pseudonomizzato i dati dei pazienti oggetto di cessione;
- se essa renda impossibile ricondurre un dato a una persona determinata in momento anteriore a quello del passaggio del dato stesso dal medico a Thin;
- nel caso in cui tale impossibilità non sia totale, quale sia il concreto rischio di re-identificazione, nonché il costo di questa (quantomeno in termini di tempo);

ritenuto che, nel tempo necessario al compimento del suddetto accertamento, la ricorrente sia esposta a subire grave danno (di non facile quantificazione) dall'esecuzione delle sanzioni accessorie della pubblicazione e della trasmissione agli ordini professionali del provvedimento *sub iudice*;

ritenuto dunque che, con riguardo all'applicazione delle sanzioni accessorie di cui sopra, ricorrano gravi ragioni *ex art.* 5 d.lgs. 150/2011 per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ritenuto invece che le medesime gravi ragioni non sussistano con riguardo all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, attesa l'esiguità dell'ammontare di questa;

## **P. Q. M.**

**il giudice del Tribunale di Milano – Sezione 1<sup>a</sup> Civile**, in composizione monocratica

### sospende

l'efficacia esecutiva dei capi del provvedimento n. 226 in data 1.6.2023 del Garante per la protezione dei dati personali concernenti la pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito *web* del Garante e la trasmissione di esso alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

### ordina

al Garante per la protezione dei dati personali di trasmettere il presente provvedimento agli stessi soggetti a cui è stata comunicata l'ordinanza-ingiunzione impugnata da Thin s.r.l.;

### conferma

il termine perentorio del 12.2.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.

Milano, 4.12.2023.

Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.

Il giudice

*Andrea Borrelli*